

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Alla c.a: Acea Ambiente S.r.l.

e p.c.: ARPAT, Dipartimento di Grosseto

Settore Autorizzazioni Rifiuti

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Progetto

di modifiche dell'impianto integrato di compostaggio e digestione anaerobica sito in località Carboli, nel comune di Monterotondo Marittimo (GR). Proponente e gestore: Acea Ambiente

S.r.l. - <u>Esiti della valutazione preliminare</u>.

Con riferimento a quanto in oggetto si premette quanto segue:

- con nota prot. n.3061 del 03/01/2025, il proponente Acea Ambiente Srl ha chiesto, ai sensi della normativa indicata in oggetto, la valutazione preliminare del Settore scrivente circa alcune modifiche previste per l'installazione dalla medesima gestita nel Comune di Monterotondo Marittimo(GR);
- il proponente, per l'installazione in parola, risulta autorizzato con AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), per l'attività IPPC di cui al punto 5.3.b).1 dell'allegato VIII parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- l'impianto risulta essere stato sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dall'allora competente Provincia di Grosseto, che si è espressa con Deliberazione n. 113 del 01/06/2011 con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA. Il Settore scrivente, in esito alla entrata in vigore della l.r.22/2015, si è successivamente espresso con propri pareri, ritenendo non sostanziali ai fini VIA alcune modifiche previste dal gestore

Ciò premesso, si rileva che le modifiche oggetto dell'attuale richiesta di valutazione preliminare riguardano nello specifico :

- a) l'allaccio del sito alla locale rete di distribuzione di calore geotermico gestita da Enel Green Power Italia Srl (EGP), con installazione di sistema di riscaldamento delle biocelle, dei locali e del digestore dell'impianto;
- b) l'inserimento di una sezione di arricchimento in ammonio, aggiustaggio pH e filtrazione della soluzione acida in uscita dagli scrubber a servizio del sistema di depurazione delle arie esauste finalizzata alla produzione di un sottoprodotto secondo i disposti di cui all'art 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
- c) l'aggiornamento del PMeC: revisione del monitoraggio e dei limiti per le emissioni in atmosfera e qualità dell'aria e altre modifiche secondarie.

Con riferimento alla modifica di cui al punto a) il proponente, nella relazione tecnica trasmessa in atti, ha comunicato che la stessa prevede il ripristino dell'allaccio alla rete geotermica della vicina centrale di EGP, denominata Carboli 2, sfruttando le tubazioni esistenti che collegavano già in passato i due siti, per approvvigionare l'impianto di energia termica sotto forma di acqua calda. A tal fine verrà installato, in prossimità dell'installazione, uno skid di interfaccia in area di competenza EGP all'interno del quale avverrà lo scambio termico tra il fluido geotermico e l'acqua di riscaldamento che raggiungerà l'impianto di Acea



Settore Valutazione Impatto Ambientale

Ambiente. Il proponente precisa che la gestione della linea di adduzione del fluido geotermico, del fluido stesso e dello skid sarà a carico di EGP. La soluzione tecnica prevista consentirà di avere in pronta disponibilità energia termica per l'ottimale funzionamento del digestore anaerobico e dell'essiccatore attualmente servite da un unico cogenaratore, il quale - soprattutto nei mesi invernali - non garantisce rendimenti ottimali oltre che rappresentare un elemento di criticità notevole in caso di guasto o indisponibilità per manutenzione.

Dal punto di vista impiantistico, Acea Ambiente prevede la sola realizzazione di n.2 locali tecnici di modeste dimensioni destinate ad ospitare: uno lo skid di interfaccia, realizzato da EGP e installato in area di propria pertinenza, all'esterno del perimetro d impianto; l'altro realizzato in area interna all'installazione Acea, destinato ad ospitare il nuovo collettore e le pompe di circolazione, ubicato in prossimità degli attuali biotunnel. Non è prevista la posa di nuove tubazioni; è previsto il ripristino del tratto di attraversamento della strada provinciale S.P.156, in passato già presente e successivamente smontato quando il sito Acea non fece più richiesta dell'approvvigionamento termico.

Per quanto riguarda le modifiche di cui ai punti b) e c), questo Settore ha formulato richiesta di contributo tecnico ad Arpat, con nota n.11855 del 10/01/2025, che l'Agenzia ha fornito con nota pervenuta al n.135706 del 26/02/2025 (allegata alla presente).

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed 1-bis) e l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- gli artt. 39, 43 comma 2, e 45 nonché l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

vista la L.R. 22/2015;

visto l'art. 3-ter del d.lgs.152/2006, in materia di principi di prevenzione e di precauzione;

dato atto che l'installazione in esame è già stato oggetto di un procedimento in materia di VIA;

ritenuto che <u>la proposta di modifica di cui alla lettera a</u>) - <u>allaccio del sito alla locale rete di distribuzione di calore geotermico"</u> - <u>non sia sostanziale ai fini VIA</u> e che costituisca un miglioramento ambientale in quanto consentirà lo sfruttamento dei cascami termici dell'attività geotermoelettrica;

ritenuto, con riferimento alle modifiche di cui alle lettere b) e c), di osservare quanto segue:

tali modifiche comportano la ridefinizione dei set di composti ricercati nelle emissioni per il biofiltro e scrubber;

il proponente prevede indagini per la caratterizzazione chimica della componente odorigena al perimetro dell'impianto (zona sottovento rispetto al biofiltro) e presso gli 8 recettori esterni (recettori presenti nel PMeC). Tale attività andrebbe a sostituire il monitoraggio periodico della qualità dell'aria esterna e interna ed il monitoraggio delle polveri relativo al trituratore (punto emissione diffuse E1);

prevede la riunificazione dei punti emissivi attualmente identificati nei tre settori del biofiltro e denominati E5, E6 ed E7 in un unico punto denominato E5;



Settore Valutazione Impatto Ambientale

la riorganizzazione delle campagne analitiche sul biofiltro, scrubber e cogeneratore su base semestrale anziché trimestrale in linea con le indicazioni delle BATc di settore;

la rimodulazione del limite emissivo sul biofiltro del parametro odore proponendo un VLE pari a 900 ouE/m3, in base ai risultati delle indagini svolte ed alla modellazione matematica delle emissioni; il limite attuale previsto in AIA è di 300 ouE/m3;

il proponente ha svolto una sperimentazione articolata su n.6 campagne svolte da luglio 2023 a ottobre 2024, che ha accertato l'impronta chimica del biofiltro;

ha effettuato uno studio per determinare la concentrazione massima di odore (ouE/m3) o la portata massima di odore (ouE/s) dai biofiltri E5, E6 ed E7, tale da garantire un livello contenuto di pressione odorigena sul territorio circostante (recettori sensibili individuati), secondo le Linee di indirizzo MASE di cui al Decreto n. 309 del 28 Giugno 2023. Le conclusioni dello studio, secondo il proponente, indicherebbero che: non sono stati stimati impatti significativi sui recettori; nella ipotesi di emissione da parte di tutti i settori del biofiltro pari a 900 UO/m3 e contestuale emissione dello scrubber E2 pari a 300 UO/m3, non si stimano impatti significativi sui recettori;

prevede l'aggiornamento del quadro emissivo ad oggi autorizzato in AIA, con riferimento ai punti emissivi E2, E4, E5;

la nuova colonna di assorbimento prevista contribuirà ad abbattere l'ammoniaca contenuta nelle arie esauste affiancandosi agli scrubber attuali; secondo il proponente, i monitoraggi svolti e lo studio modellistico dimostrano l'assenza di ripercussioni sull'ambiente esterno, alle concentrazioni limite proposte;

nel passato vi sono stati superamenti nel tempo dei VLE per il parametro odori. Nel periodo febbraio 2021 - luglio 2022, il sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera, costituito da scrubber-biofiltri, è stato soggetto a diverse criticità, in particolare: guasto/anomalia del sistema di controllo del pH dei sistemi scrubber; anomalia e necessità di intervento sui sistemi di bagnatura del materiale filtrante dei biofiltri; degradazione dei letti filtranti dei biofiltri (in parte legata alla difficoltà di gestione degli scrubber). Il gestore ha individuato gli interventi per risolvere le criticità elencate;

l'esito degli autocontrolli del 04-06/04/2023 indica il rispetto dei limiti per tutti i parametri chimici, ma non per il parametro odore;

i risultati del campionamento ai biofiltri dei giorni dal 22/10 al 24/10/2024 mostrano il rispetto dei limiti previsti in AIA per i parametri chimici: ammoniaca, acido solfidrico e polveri, ma il superamento contestuale del limite relativo al parametro odore;

il VLE di emissione per il parametro odore è previsto dai BAT-AEL nell'intervallo 200 - 1000 ouE/m3 (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 - BATc rifiuti);

il VLE per gli odori proposto dal gestore, pur ricadente all'interno dell'intervallo di cui al punto precedente, appare comunque troppo elevato, tanto da far perdere la funzione di valore che consente anche la verifica del



Settore Valutazione Impatto Ambientale

buon funzionamento del sistema di abbattimento. Si rileva la necessità di valutare meglio quale possa essere un VLE per gli odori che favorisca anche la verifica del buon funzionamento del biofiltro e che assicuri la tutela della componente qualità dell'aria;

si ritiene opportuno il mantenimento della frequenza trimestrale di monitoraggio, anziché la semestrale proposta, soprattutto perché la stabilità del processo non risulta ancora ben garantita; si potrà valutare il monitoraggio semestrale non appena la situazione emissiva si manifestasse stabile e garantita nel tempo;

la proposta della sostituzione di alcuni parametri emissivi previsti attualmente in autorizzazione con i composti organici che sono stati ricercati per la caratterizzazione della componente odorigena dell'emissione e l'eliminazione del parametro polvere sul biofiltro, potrebbe essere accettata; tuttavia, il proponente non riporta alcuna valutazione relativa ai livelli emissivi dei parametri dei quali è stata richiesta l'eliminazione dal quadro emissivo: questo aspetto deve essere maggiormente argomentato, al fine di avere gli elementi necessari, per valutarne la fondatezza;

la portata del nuovo biofiltro E5 risulta essere 1/3 della portata riportata in AIA: 75.836 Nm3/h per ogni letto filtrante, che consentiva di trattare tutta la portata di aria derivante dal processo ed autorizzata (pari a 240.000 Nm3/h);

rilevato che le suddette modifiche b) e c) non comportano il potenziamento della installazione né la variazione delle sue caratteristiche; tuttavia ne determinano la variazione del funzionamento con riferimento alle emissioni in atmosfera di odori ed ai relativi impianti di abbattimento; tale variazione può determinare l'incremento significativo dei fattori di impatto in termini di odori percepiti dai recettori presenti nell'area circostante l'installazione;

si ritiene quindi che <u>le modifiche b) e c) siano sostanziali ai fini VIA e che quindi debbano essere oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale</u>, ai sensi dell'art.19 del d.lgs.152/2006 e dell'art.48 della l.r. 10/2010.

Ai fini della eventuale presentazione di una istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, si raccomanda alla Società in indirizzo di tenere conto di quanto segue:

- dell'art. 19 e degli allegati IV bis e V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
- dell'art. 48 della l.r. 10/2010;
- degli allegati A e B alla D.G.R. n.1083 del 30/09/2024;
- delle indicazioni riportate sul sito della Regione Toscana (http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-diimpatto-ambientale-via), "Guida per il proponente";
- delle considerazioni svolte nella presente valutazione.

Infine si ricorda al proponente che, con D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, a far data dal 1 gennaio 2025, è stato attivato il canale unico per la presentazione delle istanze di avvio dei procedimenti di VIA di competenza regionale tramite accesso al Sistema GeA dal sito web regionale al seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/gea-gestionale-ambientale.

Per ogni informazione e supporto potrà essere fatto riferimento a:

• Sportello per il sistema STAR (per richieste informatiche): e-mail: hd-star@regione.toscana.it Numero Verde: 800 980102 Orario: lun-ven ore 8:00 – 19:00



Settore Valutazione Impatto Ambientale

• <u>Supporto portale GeA (per richieste attinenti alle procedure di VIA): e-mail:</u> assistenza.gea@regione.toscana.it .

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Al Settore regionale in indirizzo, si chiede di comunicare l'eventuale autorizzazione rilasciata per le modifica proposta alla lettera a) suddetta.

Si comunica al proponente ed ai relativi consulenti l'informativa agli interessati ex art.13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato:

Diego Ferrara (tel. 055 4385141) e-mail: diego.ferrara@regione.toscana.it

La Responsabile Arch. Carla Chiodini

LG-DF/

Allegato: contributo Arpat prot. n.135706 del 26/02/2025

Informativa agli interessati art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione

allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);



Settore Valutazione Impatto Ambientale

- 2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- 3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- 4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- 5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti,erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
- 6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento